



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

20



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 2-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

tori islamici –, togliendo così all'Islam la pluralità che sin dalle origini lo ha contraddistinto, come pure la flessibilità e quella capacità di adattamento che gli hanno consentito di diffondersi in tempi relativamente brevi in buona parte del mondo. La trasformazione dell'Islam, in favore di un islam di mercato è resa possibile dagli stessi musulmani che sembrano interessati, oggi più che mai, al rispetto di precetti che pur mantenendo integra la forma si trovano snaturati nella sostanza. L'alternativa al vuoto formalismo, potrebbe essere data dall'avvio di una riflessione sull'etica islamica: soltanto attraverso un'attenta rilettura dei principi islamici, l'*halal* cesserebbe di essere un'etichetta, per trasformarsi in produttore di senso dell'agire umano.

Miriam Abu Salem

VALENTINA MARIA DONINI - DEBORAH SCOLART, *La shari'a e il mondo contemporaneo*, Carocci editore, Roma, 2015, pp. 1-359.

Questa opera traccia un ampio quadro dell'evoluzione storica della *shari'a* e la ricerca si concentra sulla vigenza, in epoca contemporanea, degli istituti politico-giuridici di diritto islamico nel vasto panorama del mondo arabo-islamico.

In particolare, la prima parte del testo "*La shari'a e il mondo contemporaneo*" riguarda l'islam arabo ed è a cura di Valentina Maria Donini, mentre la seconda parte, scritta da Deborah Scolart, descrive l'islam non arabo.

Apprezzabile, ancorché inconsueta, è stata la scelta metodologica delle autrici. Come sostenuto anche nella introduzione, difatti, non si è voluta focalizzare la ricerca sulla *shari'a*, accantonando quindi il complesso sistema degli *usul al-fiqh* e lo studio delle fonti di cognizione del diritto islamico (tra le quali trova collocazione la sistematica shari'atica). Anzi, prescindendone del tutto e fornendo unicamente

un rimando bibliografico, il testo si concentra sulla contemporaneità e sulla dicotomia *shari'a/qanun*, sondando ciò che risulta oggi in concreto applicabile nel variegato universo del Diritto dei Paesi islamici, analisi che il giurista di formazione occidentale non può certo tralasciare.

Opportunamente, in un testo che tratti di *shari'a*, è necessario fornirne una definizione precipua ed avulsa rispetto al *fiqh*. Ed infatti, le autrici effettivamente rilevano come la *shari'a*, che è la legge religiosa islamica, si riferisce essenzialmente al Corano ed alla sunna del Profeta, che sono le due fonti normative fondamentali per l'islam, che guidano il credente nelle sue relazioni con Allah e con gli altri uomini. Per essere buono e giusto, per promuovere il bene ed impedire il male, il musulmano deve impegnarsi nell'obbedire ad Allah e al suo Messaggero. Durante la vita del Profeta, tale sforzo era alquanto agevole, poiché bastava eseguire i suoi ordini, seguire il suo esempio e, in caso di dubbio, chiedere lumi direttamente al Profeta. Fu subito dopo la morte di Muhammad che la comunità dei credenti si trovò nella necessità di strutturare i suoi insegnamenti. Sulla *umma* ricadde dunque l'incombenza non solo di unificare e collazionare la fonte rivelata e quella ispirata, ma tra i credenti si sentì anche l'esigenza di creare un sistema giuridico specifico che potesse integrare il Corano e la pratica della *imitatio Muhammadi*. Questa elaborazione è avvenuta nei primi due secoli dell'islam ed ha catalizzato un libero aggregarsi attorno ad una particolare ermeneutica delle fonti, proposta e codificata da un giurista eminente e seguito, stabilizzatasi su di una specifica interpretazione di alcuni istituti, il cui indirizzo di pensiero ha codificato le scuole giuridiche e ha dato origine al *fiqh*, il diritto islamico.

Per quanto riguarda l'islam arabo, nel quale si è inserito il *maghreb*, degno di nota appare l'approfondimento tra-

sversale del diritto di famiglia in Libia, i cui istituti riguardanti matrimonio, scioglimento e filiazione, a far data dagli studi di D'Emilia (A. D'EMILIA "La giurisprudenza del Tribunale superiore sciaraitico della Libia in materia di fidanzamento matrimonio e divorzio (1929-1941)", in *Rivista Degli Studi Orientali*, Università La Sapienza, Roma, 21 (1) 1945, p. 15-50) e dopo quelli di Aluffi Beck-Pecoz (R. ALUFFI BECK-PECCOZ, *Le leggi del diritto di famiglia negli stati arabi del Nord-Africa*, Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli, Torino, 1997, pp. 105 e ss.), non erano più stati specificamente sondati.

Accurata risulta inoltre la descrizione del sistema giuridico esistente in Yemen, anche se viene alquanto criticato il livello di vigenza ed efficienza dell'amministrazione giudiziaria di quel Paese, che viceversa risulta piuttosto all'avanguardia, se si pensa al fatto che è uno dei pochissimi Stati della penisola araba in cui le donne esercitano le professioni legali (V. FRONZONI, "La donna yemenita e le professioni legali", in *Rassegna forense*, rivista trimestrale del Consiglio Nazionale Forense, n. 4/2006, Giuffrè, Milano, pp. 1961-1971).

Sull'orizzonte non arabo, particolarmente attenta ma purtroppo breve (data l'importanza della materia), risulta la trattazione del periodo riformistico delle cd. *tanzimāt* nell'Impero ottomano (§ 4.2 La Turchia), e quello che viene apertamente definito come il "conflitto" tra *shari'a* e *qānūn*, allorquando l'autrice riporta come "L'editto afferma, da un lato, che la debolezza dell'Impero è dovuta alla mancata osservanza dei precetti coranici e della *shari'a*, ma dall'altro prosegue proponendo «nuove istituzioni» e il «completo rinnovamento degli antichi usi»" (p. 198), e che grande importanza avrà nell'ambito della storia immediatamente successiva del Sultanato ottomano. L'analisi compiuta è precisa. Difatti, dal 1839 al 1878, nonostante la difficile parentesi della guerra in Crimea, furono inaugurate una serie di riforme

tese a rafforzare l'Impero e ad adeguarlo, anche dal punto di vista militare, alle altre potenze europee, migliorando le condizioni di vita, salariali e fiscali delle popolazioni, introducendo codici legislativi di stampo europeo ed arrivando ad affermare nella neo-promulgata Costituzione del 1876 l'uguaglianza dei sudditi, con parità di trattamento tra musulmani e non musulmani (R. DAVISON, sub voce *Tanzimāt*, in *Encyclopédie de l'Islam*, X, Brill, Leiden, 2002, pp. 216 e ss.).

Forse, soprattutto in riferimento al panorama iraniano, avrebbe meritato maggiore trattazione l'universo dottrinario della dogmatica shī'ita e la teoria dell'imamato, in chiave differenziale rispetto alla teoria del califfato sunnita, contesto descritto puntualmente ma brevemente e che, date anche le considerevoli ricadute, avrebbe meritato maggiore risalto (H. CORBIN, *L'imam nascosto*, Celuc Libri, Milano, 1979; A. Ventura, *Confessioni scismatiche, eterodosse e nuove religioni sorte nell'islam*, in G. FILORAMO, *Islam*, Laterza, Bari, 2000; J. Von HAMMER-PURGSTALL, *Origine, potenza e caduta degli Assassini*, Tipografia Penada Editrice, Padova, 1838).

Per volere a tutti i costi operare un rilievo critico in un'opera che, viceversa, va apprezzata per il suo valore innovativo, oltre alla mancata valutazione delle fonti primarie in lingua, va sollevata la questione terminologica, lacune entrambe giustificate dalla formazione delle autrici, eminenti giuriste, le quali probabilmente non sono "consumate" arabiste.

Per fornire un esempio di tali appunti, vale la pena evidenziare come, al di là del contraddittorio inquadramento della *kafāla*, da una parte descritta quale "una sorta di tutela ufficiosa molto praticata nel mondo musulmano (anche se non prevista dal Corano)" (p. 80) e dall'altra come una "forma di tutela del minore prevista dal diritto islamico" (p. 319), laddove l'istituto è di creazione contemporanea ed è mutuato dalle forme contrattuali, non trovando in

ambito familiare nessuna collocazione nel diritto islamico classico (A. CILARDO, *Il minore nel Diritto islamico. Il nuovo istituto della kafāla*, in A. CILARDO (a cura di) *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici*, E.S.I., Napoli, 2011, pp. 236 e ss.), ed a prescindere della genericità della descrizione “*nikāh al-mut'a Matrimonio temporaneo; proibito dall'islam sunnita, ammesso in quello sciita*” (p. 324), istituto che è ammesso dai soli shī'iti imamiti e non da quelli zayditi e ismailiti, vi sono alcune inesattezze espressive. Difatti, appare tra le altre impreciso l'utilizzo del maschile per dei termini femminili: “*al di fuori del cosiddetto dar al-islām*” (p. 116) e nel Glossario (p. 316); “*del mut'a*” (p. 231), “*nel mut'a*” (p. 231); “*allo zinā*” (pp. 321, 323); “*lo zinā*” (p. 329). Al contrario, vi è un utilizzo al femminile allorché è opportuno il maschile “*l'ijma' è servita*” (p. 114).

Piccole imprecisioni che nulla tolgono, lo si ripete, al valore complessivo del testo.

Vasco Fronzoni

PAOLO GHERRI, *Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*, Giuffrè Editore, Milano gennaio 2015, pp. XXI-318

È stato recentemente pubblicato il nuovo lavoro del prof. Gherri, noto per la sua vasta esperienza nella ricerca, nella docenza quale ordinario presso l'*Institutum Utriusque Iuris* della Pontificia Università Lateranense e nella pubblicazione nel campo del diritto canonico, specialmente nell'ambito amministrativo. L'A., inoltre, è uno dei membri organizzatori e promotori della Giornata Canonistica Interdisciplinare, importante simposio annuale che vede riuniti validi canonisti e personalità di spicco, chiamati a confrontarsi su materie ed argomenti di speciale rilevanza per la vita della Chiesa. Gherri,

infine, è anche segretario e redattore della rivista canonistica *Apollinaris*. Il profilo dell'A., quindi, è alto e la sua competenza e specializzazione in materia sono certamente delle basi importanti per rendere fin da subito la pubblicazione di cui stiamo parlando degna di nota e meritevole di essere studiata con attenzione.

Il titolo di questa sua ultima opera, «*Introduzione al diritto amministrativo canonico. Fondamenti*», può ingannare solo a prima vista. Infatti, il lettore potrebbe credere di trovarsi davanti ad un manuale di diritto amministrativo canonico, ma l'Autore, fin dalla premessa, esplicita quale sia l'intento e la finalità di quest'opera. Egli dice che questo volume «vorrebbe prima di tutto aiutare ad *impostare lo studio accademico* del diritto amministrativo canonico, con particolare attenzione tanto alla sua adeguata individuazione e collocazione all'interno della *vita ecclesiale* (così come suggerita ed auspicata nei documenti del Vaticano II), che ad una corretta presentazione in termini di *dogmatica giuridica* generale (più che di modellizzazione ordinamentale). Il testo, pertanto, risulterà più una *proposta teoretica organica ed unitaria* (ed autonoma) che non un “manuale” (sistematico) o una “rassegna” (esaustiva), tanto meno un “trattato” di diritto amministrativo canonico (comparativamente strutturato). [...] Scopo precipuo del testo è soprattutto offrire ai *non-iniziati* (studenti *in primis*) alcuni spunti di *Teoria generale del diritto canonico* utili ad inquadrare la materia amministrativistica ecclesiale nella sua generalità e specificità, fornendo prima di tutto gli “estremi” sostanziali per l'individuazione e la delineazione di un suo *adeguato statuto epistemologico* all'altezza sia delle istanze prettamente ecclesiologiche del Concilio Vaticano II che delle contemporanee teorizzazioni comparatistiche del diritto amministrativo come tale» (*Premessa*, pp. XV-XVI; corsivo originale).

Quindi, l'opera è strutturata – come